

Prot. n. 196/24

Roma, 13 dicembre 2024

Signor Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria
Prot.dog@giustiziacert.it

Oggetto: nuovi obiettivi assegnati ai dirigenti funzionari delegati al pagamento delle spese di giustizia

Questa Organizzazione sindacale apprende che i dirigenti con incarico di funzionari delegati per le spese di giustizia si sono visti recapitare nel novembre scorso un Addendum al P.D.G. di conferimento dell'incarico di dirigente amministrativo.

Con tale addendum il Direttore Generale Dott.ssa Maria Isabella Gandini pretende di disporre l'assegnazione di un ulteriore obiettivo rispetto a quelli già previsti dal P.D.G. esistente:

“Assicurare il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture o delle richieste equivalenti di pagamento secondo il disposto di cui all'art.4 bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n.41 recante “disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”.

La normativa richiamata così recita:

*“2. Le amministrazioni pubbliche ..., nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi **contratti individuali**, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle **fatture commerciali** nonché ai **dirigenti apicali** delle rispettive strutture specifici **obiettivi annuali** relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.”*

Si osserva quanto segue.

Quanto alla procedura seguita:

- 1) **Il rapporto dei dirigenti con l'Amministrazione è di natura contrattuale.** La richiesta di “sottoscrivere per presa visione l'addendum e restituirlo a mezzo mail” introduce invece una procedura surrettiziamente para contrattuale, di nessun valore giuridico e non prevista dalle norme né dalla prassi: nessuno mai ha dovuto sottoscrivere un PDG per presa visione.
- 2) La stessa norma richiamata, infatti, stabilisce che le amministrazioni integrano “i rispettivi contratti individuali”. Il PDG è atto unilaterale con cui l'Amministrazione si determina a contrarre, conferendo o rinnovando l'incarico. Il PDG è afferente per sua natura ad un contratto. Di conseguenza una volta modificato il PDG, occorre la novazione del contratto d'incarico in essere;

- 3) Solo in sede di novazione dei contratti d'incarico l'amministrazione potrà eventualmente assegnare nuovi obiettivi ai dirigenti, e questi eventualmente accettarli;

Quanto alla natura delle spese di giustizia:

- 4) La normativa in riferimento, già di per sé discutibile, riguarda - come si evince dalla lettura della stessa, dalla Circolare DFP-RGS 1/2024, e da ultimo dalla nota OIV di cui al prot. 2792.U del 19 settembre 2024 - i tempi di pagamento delle fatture *commerciali*. Le spese di giustizia, per costante giurisprudenza, non hanno natura commerciale;
- 5) Difatti, le spese di giustizia, pagate sul cap. 1360, sono "anticipate dall'erario" e sono astrattamente, e in molti casi anche concretamente, recuperabili. In una ordinata contabilità, tali poste vanno segnate a credito: tale aspetto ne esclude l'assimilabilità ai debiti della PA, che sono oggetto della normativa richiamata.

Quanto agli obiettivi assegnati:

- 6) Come la letteratura sulla valutazione illustra, gli obiettivi debbono rispondere ai requisiti indicati nella sigla SMART: Specifici, Misurabili, Attingibili, Rilevanti e Temporizzati. Ne segue che l'assegnazione di un obiettivo annuale deve avere un anno di tempo per essere prodotto, e deve essere nella disponibilità del dirigente la sua realizzazione. È pertanto fuori discussione che l'introduzione di un nuovo obiettivo di performance possa riferirsi al 2024, considerando che la disposizione e la relativa comunicazione sono avvenute in prossimità della conclusione dell'anno;
- 7) In altri ministeri, la rimodulazione del contratto (del contratto, si badi, non del PDG) è avvenuta chiarendo che il dirigente è responsabile per il mancato rispetto dei termini previsti dalla norma solo per colpevole o dolosa inerzia nella liquidazione della fattura; al Ministero della Giustizia la responsabilità è di fatto oggettiva.

Quanto ai soggetti destinatari della norma:

- 8) La norma si applica "ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali" ma anche "ai dirigenti apicali delle rispettive strutture". Domandiamo di sapere se la misura adottata abbia comportato una ristrutturazione del rapporto di lavoro anche dei Direttori generali;
- 9) Domandiamo di sapere se anche i magistrati capi degli Uffici Distrettuali, funzionari delegati per una serie di capitoli di spesa, rientrino nel campo di applicazione della normativa in riferimento, e in caso contrario quali strumenti abbia l'amministrazione per controllare la puntualità degli adempimenti di loro spettanza, e se li abbia posti in essere.

Benché il Direttore Generale Gandini abbia a più riprese asserito di stare solo applicando la normativa, la procedura seguita viola sia la normativa in materia di tempi di pagamento delle PA, che la normativa legislativa e contrattuale in materia di conferimento degli incarichi.

Va pertanto duramente stigmatizzato il fatto che, attraverso l'errata interpretazione di una norma, e al di fuori di qualunque consultazione sindacale, il Direttore generale Gandini pretenda addirittura di rimettere in discussione la natura contrattuale del rapporto di lavoro.

L'evidente tentativo di far ricadere sui dirigenti del territorio - con un provvedimento unilaterale e non fondato sulla legge - la responsabilità oggettiva di mancati o ritardati pagamenti è una buona occasione per ridiscutere la materia delle **spese di giustizia**.

Come è a tutti noto, il provvedimento di liquidazione delle spese di giustizia non è vincolato a termini certi e rientra nella competenza del magistrato, non del funzionario delegato; inoltre, la messa a disposizione dei fondi avviene da parte del Ministero, e quest'ultimo è in grave ritardo.

Dunque, il Dirigente amministrativo funzionario delegato è solo colui che, sulla base delle disposizioni di altri soggetti, mette in atto materialmente il procedimento di pagamento delle spese di giustizia con fondi di cui non ha la disponibilità. Stando l'assenza di margini di discrezionalità, come è possibile assegnargli un obiettivo siffatto?

Mentre respingiamo l'ennesima patata bollente che dal Ministero centrale viene rifilata ai dirigenti sul territorio, **domandiamo di ridiscutere l'intera materia dei funzionari delegati per le spese di giustizia** - funzione afferente all'esercizio della giurisdizione che, oggi attribuita ai dirigenti amministrativi, in una corretta divisione dei poteri andrebbe piuttosto conferita al Capo dell'Ufficio.

I dirigenti sono invitati a respingere la richiesta di presa d'atto del ministero che in ogni caso, in assenza della sottoscrizione di un nuovo contratto, non ha, nei loro confronti, alcun effetto giuridico.

Le domandiamo un urgente incontro su questo e altri temi già segnalati in precedenti note.

Il Responsabile Nazionale Dirigenti Giustizia CIDA Funzioni Centrali



Dario Quintavalle